

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) BENEDETTI	Presidente
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO COCCIOLI

Seduta del 27/01/2026

FATTO

La fattispecie sottoposta all'esame del Collegio riguarda un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto, stipulato in data 26.05.2020 ed estinto anticipatamente con decorrenza da settembre del 2024.

Il ricorrente, infruttuoso il prodromico reclamo, si rivolge all'Arbitro al quale chiede di accertare il proprio diritto al rimborso degli oneri accessori e degli interessi dovuti in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento per un importo complessivo di € 7.350,00, oltre interessi e spese.

L'intermediario, costituitosi, in via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso, per non essere stata prodotta la documentazione a sostegno della pretesa creditoria, in violazione dell'art. 2697cc, con particolare riguardo alla liberatoria ed al conteggio estintivo.

Nel merito, fa presente di aver già rimborsato quanto dovuto in base alla disciplina applicabile e chiede il rigetto del ricorso.

Più specificatamente, evidenzia che, in riscontro al reclamo, onde prevenire un contenzioso antieconomico, proponeva al cliente, in via transattiva, un'offerta di rimborso pari ad € 274,70 che, però, era rifiutata. Sostiene non essere applicabile la disciplina del credito ai consumatori di derivazione eurounitaria alle estinzioni anticipate dei finanziamenti rimborsabili mediante cessione del quinto di stipendio/pensione, regolate, invece, dall'art. 6 *bis* del D.P.R. n. 180/50 in quanto *lex specialis*, non colpito da dichiarazione di incostituzionalità né interessato da pronunce della Corte di Giustizia. I più recenti interventi normativi sull'art. 11 *octies*, secondo comma, del D.L. n. 73/21 richiamano le "pronunce" della CGUE, quindi non solo la sentenza "*Lexitor*" ma anche la sentenza del 09/02/2023

(relativa al caso C-555/21 *UniCredit Bank Austria*) e convergono sul rispetto delle norme civilistiche in tema di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) e arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), con conseguente esclusione della rimborsabilità delle voci di costo di cui il consumatore ha già interamente usufruito al momento della concessione del finanziamento, tra cui rientrano gli oneri erariali, le spese di istruttoria e i costi di intermediazione.

Con la replica e la controreplica le parti hanno sostanzialmente ribadito le primigenie posizioni difensive.

DIRITTO

Il ricorso va parzialmente accolto.

Prima di spiegarne le ragioni di merito, occorre chiarire che, contrariamente a quanto richiesto dall'intermediario, non può dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancata produzione documentale qualificabile come elemento costitutivo della domanda e come tale indispensabile per ritenere assolto da parte del ricorrente l'onere probatorio di cui all'art. 2697 cc.

Questa impostazione difensiva, pur corretta in relazione alle regole in materia di prova nel giudizio ordinario, trascura la disposizione dell'art. 8 del Regolamento per il funzionamento dell'Organo decidente dell'ABF, il quale stabilisce nel comma 3 che *“ove il Collegio ritenga necessaria una integrazione dell'istruttoria, dispone la sospensione del procedimento”*(cfr . Collegio di Coordinamento, decisione n. 7716/17 del 29/06/2017).

Questa norma, nello spirito della procedura arbitrale, mira a temperare la disciplina dettata in tema di onere probatorio, tenuto anche conto che la regolamentazione dell'abf non prevede come obbligatoria la difesa tecnica.

Quanto al merito , il Collegio ritiene anzitutto doveroso chiarire il quadro normativo in cui si colloca la fattispecie in esame che pertiene all'individuazione dei costi del finanziamento da restituire in caso di sua estinzione e dei criteri per determinarne l'ammontare.

Come noto, l'art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, nell'ambito dei finanziamenti mediante delegazione di pagamento e quanto alla regolamentazione della restituzione di alcuni costi in caso di estinzione anticipata di essi , ha introdotto la dicotomia tra contratti conclusi antecedentemente e quelli stipulati successivamente alla sua entrata in vigore.

La norma, infatti, ha previsto il rimborso di tutti i costi soltanto per i secondi, mentre sono stati esclusi i costi istantanei (up front) per i primi, in antinomia parziale con quanto stabilito nella sentenza Lexitor. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole *«e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»*.

Di conseguenza, circa i criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, i Collegi ABF hanno concordato sull'esigenza di confermare quelli concernenti il rimborso alla clientela fissati nella decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, espressamente richiamata nella citata sentenza della Corte Costituzionale e resa anteriormente all'entrata in vigore del DL n. 73/2021 , a tenore della quale *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad

applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

Previa disamina attenta della normativa, così come si è andata strutturando fino all'epilogo riconducibile alla sentenza della corte costituzionale, da cui è derivato il ripristino del regime anteriore alla legge del 2021/106 (di conversione del D.L. n.73/2021), questo Arbitro, dunque, aderisce al descritto criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).

L'estensione della ripetibilità anche ai costi non di durata, trova peraltro conferma piena nel recente intervento legislativo (d.l.104/2023 , convertito con legge del 9 ottobre 2023 n.136), secondo cui , in caso di estinzione anticipata dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione indicata , continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385 , vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, escluse dalla riduzione le imposte, e ciò nel rispetto del diritto dell'Unione Europea , come interpretato dalle pronunce della relativa Corte di Giustizia, a nulla rilevando l'inciso in ordine alla salvezza delle disposizioni civili in materia di indebito oggettivo e arricchimento senza causa, all'evidenza trattandosi di un profilo diverso dal riconosciuto diritto a retrocedere i costi.

Né incide al riguardo la recente sentenza della corte di giustizia europea del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21 , Unicredit Bank Austria), atteso che, come si desume dalla sua stessa motivazione , si è tenuto conto della specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali , nei quali l'intermediario è tenuto a fornire informazioni precontrattuali mediante il PIES , particolarità che giustifica un approccio (esegetico/ applicativo) differenziato, non potendo situazioni diseguali avere lo stesso regime.

Quanto alla supposta assoggettabilità dei finanziamenti di cui al ricorso esclusivamente alle norme di cui al dpr n.180/1950, è agevole replicare che il suo articolo art. 6 bis, introdotto dal D. Lgs . 19 settembre 2012 n.169, prevede che all'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o pensione si applicano le norme in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n.385/1993 e , dunque, anche la disposizione del suo art. 125 sexies che disciplina il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti.

Puntualizzati tali profili giuridici e ristretta la valutazione di merito esclusivamente alla domanda di riconoscimento delle somme richieste, oggetto del reclamo e del ricorso, in coerenza col principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cpc, pacificamente applicabile anche in questo procedimento, va precisato che il ricorrente chiede il rimborso delle quote non maturate relative agli oneri istruttori , ai costi di intermediazione , agli oneri erariali ed agli interessi corrispettivi ,

Al riguardo, si osserva anzitutto che gli oneri erariali non sono retrocedibili, per espressa previsione normativa. Quanto agli interessi, le pattuizioni contrattuali prevedono, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto alla restituzione dell'importo di essi dovuti per il periodo residuo del rapporto sulla base del tan stabilito in contratto, come si ricava dal piano di ammortamento allegato dal ricorrente. La formulazione delle clausole relative non contengono ambiguità, sicché non può essere applicato il criterio del *pro rata temporis* , come si desume dalle decisioni nn. 6885 e 6888 del 3/5/2022 del Collegio di Coordinamento, nonché da quanto stabilito da questo collegio nelle decisioni n. 21769/20 e n. 17490/21. Alla luce delle precedenti considerazioni , vanno riconosciuti € 214,60 per spese istruttorie ed € 177,83 per oneri di intermediazione, importi determinati in proporzione agli interessi, non potendosi applicare il criterio *pro rata temporis* , dal momento che l'attività retribuita con essi si esaurisce con la stipulazione dei contratti.

Complessivamente spettano € 392,00 (previo arrotondamento di € 392,43), oltre interessi legali dal

reclamo al saldo.

In sintonia con quanto precisato di recente dal collegio di Coordinamento nella sua decisione n.4580 del 2025 , non vanno riconosciute le chiese spese difensive , avuto riguardo alla serialità del contenzioso, dalla quale discende anche la non indispensabilità della difesa tecnica, ed all'assenza di condotte ostruzionistiche di parte resistente.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 392,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE